

Federazione Nazionale **UGL** Vigili del Fuoco

# PREVENZIONE SOCCORSO



## AL VIA IL COINVOLGIMENTO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

### PREVENZIONE SOCCORSO - VIGILI DEL FUOCO

Organo Ufficiale Federazione Nazionale UGL Vigili del Fuoco  
ANNO IV - N. 3 - MAGGIO/GIUGNO 2011

Periodico Bimestrale

#### EDITORE

Work Media srl

Viale Marelli, 352 - 20099 San Giovanni (MI)  
Tel. 02 92800602 - Fax 02 92872651

#### DIRETTORE POLITICO

Fernando Cordella Resp. Federazione Nazionale UGL-VVF

#### DIRETTORE RESPONSABILE

Gigi Movilia

#### COORDINAMENTO REDAZIONALE

Silvia Danielli - Work Media Srl

#### REGISTRAZIONE

Tribunale di Milano n. 102 del 12/2/2008

#### PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE

Marcello Dall'Osso - Promozioni Editoriale Police Srl  
Via Capo Peloro n. 10 - 00141 Roma - [www.promopolice.it](http://www.promopolice.it)

#### IMMAGINI

Digital Photo Service, archivio

#### STAMPA

Fotolito Moggio - strada Galli, 5 - 00010 Villa Adriana (Roma)  
[www.fotolitomoggio.it](http://www.fotolitomoggio.it)

### AVVERTENZE

Bimestrale distribuito con la rivista "Sicurezza Ambiente" relativo al mese di uscita. La rivista viene inviata gratuitamente ai Quadri Sindacali delle Federazioni dell'UGL, alle Stazioni, ai Comandi Provinciali, Regionali e a tutti gli Uffici e posti di lavoro dei Vigili del Fuoco - Articoli, fotografie, disegni e manoscritti anche se non pubblicati, non saranno restituiti. È vietata la riproduzione non autorizzata. I contenuti ed i pareri espressi negli articoli sono da considerarsi opinioni personali degli autori e non impegnano, pertanto, la proprietà della rivista. Chiunque intenda collaborare è invitato a spedire il materiale, fermo restando che l'Editore e la Direzione valuteranno l'opportunità di dar corso o meno alla loro pubblicazione. L'Editore si riserva la facoltà inderogabile di sostituire l'invio del periodico in questione con altro che tratta la stessa materia a suo insindacabile giudizio.

# URGENZA:

## MANCANO LE FIGURE DA CAPO SQUADRA E CAPO REPARTO



a cura di FERNANDO CORDELLA  
Coordinatore Nazionale UGL

**I**n data 13 aprile con una lettera indirizzata al Ministro dell'Interno si ricordava che sono passati più di cinque mesi da quando il Consiglio dei Ministri, al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo Nazionale dei

Vigili del Fuoco, si era impegnato ad approvare il provvedimento relativo alle procedure straordinarie per i concorsi a Capo Squadra e a Capo Reparto. Tale provvedimento, però non era contenuto nel Decreto legge sicurezza n. 187 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 12 novembre 2010.



Quindi alle rassicurazioni fornite in prima battuta non sono seguiti fatti concreti. Ultimamente la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente è stata messa a dura prova da diverse emergenze tra cui l'emergenza umanitaria che ha messo in seria difficoltà anche il sistema di soccorso.



La situazione del personale vigili del fuoco "graduato" sta diventando sempre più insostenibile e gravissime sono le carenze di qualificati (Capo Squadra e Capo Reparto) pertanto abbiamo chiesto al Ministro un suo personale intervento per dire basta a questa "telenovela".



Bandire i nuovi concorsi sulla base del criterio sia dell'art.12 dello schema di decreto-legge recante misure urgenti in materia di sicurezza e sia sulla base dei diversi emendamenti presentati nel decreto mille proroghe, consentirebbe di portare a termine i passaggi di qualifica arretrati (2009-2010) e iniziare le procedure di mobilità per i Capo Squadra che attualmente sono ancora fuori sede.

Aspettiamo la risposta del Ministro.

SICUREZZA SUL LAVORO

# COINVOLGIMENTO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

*Nell'ottica della Prevenzione, la partecipazione rappresenta un valore aggiunto per una radicata cultura della Salute e della Sicurezza*

a cura dell'Ufficio Stampa

**L'**orientamento dell'Unione Europea ed in particolare la Direttiva Quadro Europea 89/391, volta a promuovere il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute durante il lavoro, ha richiesto, tra le azioni da attuare, quali misure di tutela per la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la partecipazione del lavoratore e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls).

Nell'ottica della prevenzione la partecipazione del Rls e del lavoratore rappresenta un valore aggiunto per una radicata cultura della salute e sicurezza aziendale, conducendo tutti i lavoratori verso il cambiamento con l'educazione alla salute e la modificazione del comportamento, riducendo e/o eliminando i rischi.

È fondamentale affinché il sistema funzioni, il riconoscimento da parte dei vertici aziendali del "potere dell'informazione" proveniente sia dal Rls che dai lavoratori, i quali, insieme al Datore di lavoro e alle altre figure professionali coinvolte, nel cooperare nell'analisi dei rischi connessi ai compiti e alle mansioni ricoperte e nel proporre e attuare le misure di prevenzione adeguate alla situazione ambientale.



Tutto ciò viene evidenziato dall'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul lavoro (Progetto ESENER, 2009), dall'European Trade Union Institute for Research, Education, Health and Safety (Jacobsen, Kempa, Vogel, 2006) e da una ricerca italiana sul ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Istituto per il Lavoro - IpL, 2006), le politiche di prevenzione e la qualità della gestione della salute e sicurezza nelle organizzazioni lavorative risultano più efficaci solo se la partecipazione è adeguatamente promossa e sviluppata.

Il Rappresentante dei lavoratori è, all'interno dell'azienda, la figura d'interfaccia tra i vertici aziendali e i lavoratori. Con questo studio intendiamo dunque conoscere l'opinione del Rappresentante dei lavoratori riguardo il suo ruolo all'interno del sistema di gestione per la tutela della salute e sicurezza aziendale; e in qualità di lavoratore intendiamo conoscere le caratteristiche stressanti del lavoro.

L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. sulla Salute e Sicurezza prevede che l'oggetto della valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi compresi quelli connessi allo stress lavoro-correlato, tale obbligo decorre a far data dal 31 dicembre 2010. Il problema dello stress lavoro correlato, ben noto in letteratura, comprende la categoria di rischi psicosociali ossia all'organizzazione, alla progettazione del lavoro ed alle condizioni socio-ambientali che possono influire in modo preponderante sul benessere del lavoratore.



# IL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

*La prima istituzione avvenne nel 1842, ma per una vera organizzazione bisogna aspettare il 1885*

A cura di FABIO MASSIMO TOSSUT

**L**a istituzione, in tempi più recenti, di un primo Corpo organizzato dei vigili del fuoco risale al 1842 per opera delle autorità municipali di Aosta.

Bisogna attendere, però, diversi anni dopo l'unità d'Italia, più precisamente il 1885, per la istituzione ad Aosta di un Corpo dei Pompieri organizzato, dotato di 61 uomini e idonei mezzi e attrezzature.

In seguito, nel 1941 tale Corpo dei Pompieri diviene il "quarto Corpo provinciale dei vigili del fuoco" (in ordine alfabetico, dopo Ancona e prima dell'Aquila) del neo costituito Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dopo la grande guerra, la riforma avvenuta nel 1961, modifica l'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tra l'altro, sopprimendo i Corpi provinciali ed istituendo i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, tra cui quello di Aosta.



Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Aosta continua a far parte del Corpo nazionale fino al 2000. A questo punto dobbiamo, però, fare un passo indietro nel tempo, ricordando che la Valle d'Aosta è, ai sensi della legge costituzionale n. 4 del 1948, una Regione a statuto speciale, alla quale è stata conferita la potestà legislativa anche in materia di servizi antincendi. Tale potestà è stata, però, esercitata molti anni dopo la istituzione della Repubblica Italiana.

Come noto, infatti, le Regioni quali enti territoriali della Repubblica furono attuate in gran parte negli anni '70 e, in particolare, la Valle d'Aosta nel 1978 con la legge n. 196. Ma è solo dal 1999 che tale Regione, dando attuazione alla citata legge n. 196, disciplina nel suo territorio la



prevenzione e l'estinzione degli incendi nonché i servizi di soccorso tecnico urgente in sostituzione degli organi centrali e periferici dello Stato.

**Nasce così, con decorrenza 1° gennaio 2000, il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, costituito inizialmente dai vigili del fuoco appartenenti al Corpo nazionale ed il Comando provinciale assume la denominazione di Comando regionale dei Vigili del fuoco della Valle d'Aosta.**

Il neo Corpo valdostano dei vigili del fuoco, similmente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è costituito da personale permanente e da personale volontario, la cui organizzazione e ordinamento sono disciplinati non più dalla normativa statale, bensì da quella regionale, attualmente la L.R. 10 novembre 2009, n. 37.

Ai 137 professionisti si affianca il personale volontario, organizzato in 76 distaccamenti comunali, dislocati in 73 comuni dei 74 della Regione, che conta circa 1600 unità suddivise in base alla professionalità e dell'idoneità psicofisica in tre qualifiche: personale aspirante, personale operativo e personale di supporto.

L'assemblea di ciascun distaccamento elegge i caposquadra, il consiglio del distaccamento e il capo distaccamento.

I Capi distaccamento delle otto Comunità montane e della città di Aosta eleggono un Ispettore di Comunità montana e un rappresentante nel Consiglio regionale del personale volontario in seno al quale vengono nominati il Presidente ed il Vice Presidente a rappresentanza del personale volontario presso gli organismi ed enti regionali, nazionali ed internazionali.

Il personale volontario svolge solo compiti di soccorso pubblico e, in particolare di soccorso tecnico urgente e di estinzione degli incendi e, quando opera in comune con quello professionista, è coordinato da quest'ultimo.



## ADOTTATA LA NUOVA DISCIPLINA GENERALE DELLA PROTEZIONE ANTINCENDIO PER GLI AEROPORTI DI AVIAZIONE GENERALE E LE AVIOSUPERFICI

A cura dell'Ufficio Stampa

**L'**Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), con il Comunicato del 19/04/2011, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 19/04/2011, ha reso nota l'adozione del Regolamento "Disciplina generale della protezione antincendio per gli Aeroporti di aviazione generale e le Aviosuperfici".

Il Regolamento disciplina i livelli di protezione:

- per gli aeroporti di aviazione generale ai quali non si applica, per esplicita disposizione, il Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti di ENAC, e che pertanto non sono certificati

- per le aviosuperfici di cui agli artt. 22 e 23 (Trasporto pubblico ed attività aeroscolastica con velivoli) del D.M. 01/02/2006.

Gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici di cui agli artt. 22 e 23 del D.M. 01/02/2006 devono essere dotati, in sostituzione del servizio di soccorso e lotta antincendio, di un presidio per il primo intervento di soccorso ed antincendio, finalizzato ad assicurare un adeguato livello di protezione.



Sugli aeroporti e sulle aviosuperfici il presidio per il primo intervento è costituito da dotazioni di mezzi, agenti estinguenti, equipaggiamenti ed attrezzature nonché da un organico minimo conformi a quanto previsto nella regolamentazione emanata dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Inoltre il primo intervento deve essere garantito con continuità nel periodo di apertura, indipendentemente dal tipo di attività svolta.

Sulle aviosuperfici il primo intervento è richiesto nel corso delle operazioni di cui agli artt. 22 e 23 del D.M. 01/02/2006.

Il Gestore, o altro soggetto autorizzato da ENAC, è responsabile del primo intervento di soccorso e antincendio e assicura, a proprie cure e spese, la costituzione del presidio e l'ottenimento delle relative abilitazioni da parte dei Vigili del fuoco. Questo deve garantire la continua rispondenza ai requisiti del presente Regolamento ed in particolare assicurare il mantenimento sia della validità delle abilitazioni del personale operativo sia della efficienza di mezzi ed attrezzature da impiegare per l'intervento, mediante uno specifico programma manutentivo.

## MISURE URGENTI PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI UNA TANTUM AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DEI VIGILI DEL FUOCO

A cura Coordinamento Sicurezza UGL



**I**l Coordinamento Sicurezza Ugl, per opportuna notizia riporta di seguito i lavori connessi all'iter di conversione del decreto legge 27/2011 in vigore dal 29 marzo 2011 "Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". A.C. n. 4220. In particolare si offre a tutti gli associati l'opportunità di meglio comprendere quali potranno essere gli effetti del provvedimento in questione, con il quale ricordiamo si applica la corresponsione di misure una tantum pari a 115 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 2012 2013 per un totale di 345 milioni di euro.

A tal proposito riportiamo di seguito il testo della relazione del servizio studi della camera dei deputati. Ricordiamo che attraverso tale stanziamento viene assicurato al personale interessato alla corresponsione, per i medesimi anni in modo perequativo: l'assegno funzionale, il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, degli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni. Come fortemente voluto dal Coordinamento Sicurezza Ugl: la dotazione del suddetto fondo può essere ulteriormente incrementata, a favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con quota parte delle risorse di cui al relativo al Fondo unico giustizia. Rimangono dei punti sui quali il Cordinamento Sicurezza Ugl focalizzerà la sua attenzione intervenendo nei lavori di conversione e presso i rispettivi Dicasteri in particolare: A) quali e quante siano le risorse attuali e quelle future (anni 2012/13) immediatamente esigibili sul FUG fondo unico giustizia. B) poiché trattasi di misura perequativa idonea a coprire per l'anno in corso (2011) tutte le fattispecie, ma per gli anni successivi non in modo completo, i criteri di ripartizione e copertura per gli anni 2012 e 2013.



## CIRCOLARE VVF SULLA APPLICAZIONE SCIA ALLA PREVENZIONE INCENDI

A cura dell'Ufficio Stampa

**I**l Dipartimento dei vigili del fuoco, con la lettera Circolare n. 3791 del 24 marzo 2011, ha individuato, tra le attività del Decreto ministeriale 16 febbraio 1982, le sottocategorie per le quali è possibile presentare la **Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**.

La SCIA non trova applicazione per la prevenzione incendi nei seguenti casi:

- attività che non sono oggetto di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
- attività che, pur essendo oggetto di specifiche regole tecniche, presentino una particolare complessità dal punto di vista tecnico – gestionale.
- procedure che fanno riferimento ai contenuti, del decreto ministeriale 9 maggio 2007, e delle successive direttive attuative.
- procedura di deroga, ai sensi dell'articolo 6, del DPR 12 gennaio 1998, n. 37.

Per quelle attività del richiamato elenco per le quali, per motivi non riconducibili alla prevenzione incendi, non trovi applicazione la SCIA, continuano ad utilizzarsi, in via transitoria, le disposizioni del DPR 20 ottobre 1998, n. 447.

L'istituto della SCIA, si ricorda, nasce con la legge 122/2010 al fine di velocizzare i procedimenti di autorizzazione per le nuove imprese. L'iter più "snello", infatti, prevede il solo ricorso ad una segnalazione, sostitutiva dei permessi e licenze richiesti dalla legge, che, attestando la rispondenza ai requisiti normativi, permette di esercitare la nuova attività una volta presentata l'istanza all'autorità competente.

Con l'introduzione del Regolamento SUAP, in caso di ricorso alla SCIA, il punto unico di riferimento per l'imprenditore è principalmente lo Sportello Unico.

L'iter da seguire è il "procedimento automatizzato", che - introdotto dal DPR 160/2010, art.5 - incarica il SUAP della ricezione e della preliminare verifica formale della documentazione presentata dall'impresa. In caso di esito positivo all'interessato viene consegnata una ricevuta che vale come autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Saranno poi le amministrazioni e gli uffici competenti al rilascio dei permessi relativi al caso ad effettuare le reali verifiche ed i controlli una volta ricevuti le attestazioni, le asseverazioni e gli elaborati tecnici dovuti dal richiedente.



## BARI : UGLVVF, CONAPO, CISAL VVF DICHIARANO LO STATO DI AGITAZIONE

A cura PASQUALE MAGRONE - Dirigente Sindacale UGL VVF



**N**on c'è mai limite al peggio! 10 mesi or sono arrivava nel Comando di Bari l'ing. Roberto Lupica nuovo Comandante, accompagnato dal Capo Dipartimento e dal neo Direttore Regionale Puglia ing. Di Grezia che bene aveva fatto nel brevissimo lasso di tempo come Comandante Provinciale Sostituto di Bari.

In tanti abbiamo pensato che finalmente si cominciava a prestare attenzione alle annose problematiche del Comando di Bari. Le OO.SS. tutte hanno assecondato anche talune decisioni che fin dall'inizio apparivano non finalizzate all'effettiva sostanziale crescita del Comando ma rappresentavano più che altro operazioni di facciata. Comunque l'importante era cominciare.

Purtroppo, ben presto le OO.SS. si sono accorte che le tantissime situazioni gestionali operative e logistiche venivano trattate a solo titolo informativo, tranne in qualche rara occasione, e peraltro con decisioni prese dal Dirigente con estrema disinvoltura. L'ing., Lupica non è mai apparso motivato, contento, appariva infastidito forse dall'essere approdato nel Comando di Bari.

Per tale motivo le sigle sindacali hanno chiesto di spostare su tavoli idonei la discussione delle numerose questioni, evidenziate nell'elenco allegato, si dichiara pertanto lo stato di agitazione del Comando VV.F. di Bari, con richiesta di attivazione della prevista procedura di conciliazione, Legge 146/90 e successive modificazioni, avvertendo che, in mancanza, saranno avviate azioni anche clamorose nonché il ricorso allo sciopero.

### ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE STATO DI AGITAZIONE

1. Corrette relazioni sindacali;
  2. Decreto legislativo 81/2008 ex 626;
  3. Documenti di valutazione dei rischi sede centrale e distaccamenti;
  4. Mansioni medico competente e medico del comando relativamente al Dlgs 81/08
  5. Gestione emergenze e procedure operative standard
  6. Gestione e utilizzo mezzi (vedi anche nuovi enormi sofisticati Volvo non utilizzabili nei centri storici rifiutati da altri Comandi);
  7. Gestione personale operativo;
  8. NBCR;
  9. Gestione personale SATI e Giornaliero, orario di lavoro e straordinario
  10. Personale operativo chiamato a straordinario;
  11. Programazione ferie del personale, permessi studio, L. 104;
  12. Mancata trasparenza nei servizi di vigilanza; e Dlgs 81/08
  13. Vivibilità sedi di servizio;
- mappatura strade e rete idrica (idranti) del comune di Bari;



NUOVE UNIONI


## ARCHITETTI E GEOLOGI INSIEME PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

*Concordato un percorso di condivisione politica e una stretta collaborazione per l'istituzione di Presidi volontari di Protezione Civile al servizio dei cittadini*

**I**rappresentanti del Consiglio nazionale degli Architetti e del Consiglio Nazionale dei Geologi hanno concordato di avviare, insieme alle altre professioni tecniche, un percorso di condivisione politica affinché i professionisti italiani contribuiscano a uno sviluppo sostenibile del Paese.



Architetti e geologi perseguono comuni fini in materia di affidamento di incarichi nei Lavori Pubblici e intendono proporre soluzioni per rendere il processo di affidamento trasparente e meritocratico, garantendo possibilità di accesso ai giovani.



I rappresentanti dei due Consigli nazionali hanno anche concordato una stretta collaborazione per l'istituzione di Presidi volontari di Protezione Civile al servizio dei cittadini e della loro sicurezza laddove le emergenze ambientali lo richiedano.

L'approccio comune è propedeutico alla più generale necessità che le

professioni intellettuali agiscano in sintonia per far sì che i "lavoratori della conoscenza" rappresentino un motore di innovazione e ricerca sul quale l'economia e la cultura italiane possano costruire il futuro del Paese.



CAMPOGIOVANI 2011

## PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE CON I VIGILI DEL FUOCO

*Anche quest'anno torna l'iniziativa che unisce l'educazione teorica alla pratica. C'è tempo fino al 30 maggio per iscriversi*

**S**ei giorni per apprendere come prevenire gli incendi, imparare nozioni di primo soccorso e ricevere un primo addestramento per la gestione delle emergenze in materia di sicurezza sul lavoro.



Nel 2011, torna l'iniziativa Campogiovani, organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

522 i posti messi a disposizione per giovani di età compresa tra i 15 ed i 22 anni.

I corsi si svolgeranno in tutte le regioni italiane.

Le attività comprenderanno, oltre alla formazione sui necessari contenuti teorici, anche lo svolgimento di manovre ed esercitazioni, conoscenza delle attrezzature in dotazione ai Vigili del Fuoco, elementi di cartografia e orientamento, escursionismo come conoscenza dell'ambiente e del territorio. Saranno alternati momenti di formazione teorica ad attività pratiche e di simulazione, anche attraverso esperienze di gruppo. C'è tempo fino al 30 maggio 2011 per presentare le domande di partecipazione.



UNIONE EUROPEA

## LE DEFINIZIONI DENTRO LE STATISTICHE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

*Ecco i termini presenti nel regolamento della Commissione Europea sulle statistiche comunitarie in materia di Sanità Pubblica*

A cura dell'Ufficio Stampa



**S**i segnalano alcune definizioni presenti nel regolamento n.349/2011 della Commissione europea relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro:


- a) «infortunio sul luogo di lavoro»: un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce ad una lesione fisica o mentale. L'espressione «nel corso del lavoro» significa «mentre la persona è occupata in un'attività professionale» oppure «durante il tempo trascorso al lavoro». Ciò include i casi di incidenti stradali nel corso del lavoro; esclude, invece, gli infortuni in itinere, ossia gli infortuni verificatisi sul tragitto da e verso il posto di lavoro;
- b) «infortunio mortale»: un infortunio che conduce al decesso della vittima entro il periodo di un anno a decorrere dalla data dell'infortunio;
- c) «attività economica del datore di lavoro»: la principale attività «economica» dell'unità locale dell'impresa che occupa la vittima;
- d) «età»: l'età della vittima al momento dell'infortunio;
- e) «tipo di lesione»: le conseguenze fisiche per la vittima;
- f) «ubicazione geografica»: l'unità territoriale in cui si è verificato l'incidente;
- g) «dimensione dell'impresa»: il numero di dipendenti (equivalenti a tempo pieno) dell'unità locale dell'impresa che occupa la vittima;
- h) «nazionalità della vittima»: il paese di cittadinanza;
- i) «giornate perdute»: il numero di giorni di calendario in cui la vittima è stata assente dal lavoro a causa di un infortunio sul lavoro.
- j) «posto di lavoro»: la natura abituale od occasionale del luogo/posto occupato dalla vittima al momento dell'infortunio;
- k) «tipo di luogo»: il posto di lavoro, i locali o lo spazio in generale in cui è avvenuto l'infortunio;
- l) «tipo di lavoro»: il principale tipo di lavoro o compito (attività generica) svolto dalla vittima nel momento in cui si è verificato l'infortunio;
- m) «attività fisica specifica»: l'esatta attività fisica specifica della vittima al momento dell'infortunio;
- n) «agente materiale dell'attività fisica specifica»: lo strumento, l'utensile o l'oggetto utilizzato dalla vittima al momento dell'infortunio;
- o) «deviazione»: l'ultimo evento, deviante rispetto alla norma, che ha portato all'infortunio;
- p) «agente materiale della deviazione»: lo strumento, l'utensile o l'oggetto coinvolto nell'evento anormale;
- q) «contatto - modalità di lesione»: il modo in cui la vittima è stata ferita (trauma fisico o mentale) dall'agente materiale che ha provocato la lesione;
- r) «agente materiale del contatto — modalità di lesione»: lo strumento, l'utensile o l'oggetto con cui la vittima è venuta in contatto o la modalità della lesione psicologica.

NUOVO CODICE DELLA STRADA

## PERCHÉ IN ITALIA NON SI RENDE OBBLIGATORIA LA "FIRE LANE"?

*È l'area in prossimità degli edifici che deve essere lasciata sempre sgombra da veicoli per garantire l'accesso dei mezzi di soccorso in caso di emergenza*

“**F**ire Lane” indica (in inglese) l'area in prossimità degli edifici (un marciapiede, una strada privata, una parte di strada pubblica ecc.) che deve essere lasciata sempre sgombra da veicoli per garantire l'accesso dei mezzi di soccorso in caso di emergenza. Questo obbligo, che serve a facilitare l'avvicinamento dei mezzi dei Vigili del Fuoco e del 118, esiste in molti Paesi (USA, Germania ecc.) ed è una misura che ha un impatto sulla sicurezza dei cittadini molto superiore a quello di molte norme di prevenzione.



Quante volte accade che un'ambulanza o un'autoscala dei Vigili del Fuoco non possano avvicinarsi ad un edificio che sarebbe accessibile perché dei veicoli sono parcheggiati in modo inappropriato?

Purtroppo, garantire questo spazio di passaggio per i mezzi di emergenza può fare una grande differenza quando si tratta di portare in salvo delle persone.

Si deve aggiungere, inoltre, che in alcuni casi lo spazio libero serve a facilitare la fuga delle persone, soprattutto quando si tratta di edifici soggetti a grande affollamento, ma anche per le grandi opere di trasporto passeggeri (soprattutto nel caso di metropolitane).

Poiché è in discussione presso i rami del Parlamento l'aggiornamento del Codice della Strada, riteniamo importante sostenere la necessità di prevedere anche nel nostro ordinamento l'obbligo di assicurare l'accesso dei mezzi di soccorso a tutti gli edifici raggiungibili da veicoli.

In altre parole, chiediamo che il Codice permetta di sanzionare in modo più severo le situazioni in cui il parcheggio dei veicoli possa costituire un ostacolo al soccorso. Perché questo possa avvenire, però, in linea con quanto avviene all'estero, le parti di strada interessate dovrebbero essere segnalate in modo chiaro, ad esempio con la segnaletica verticale ed orizzontale già in uso altrove.

